

**Autorità di vigilanza
sull'esercizio delle professioni di fiduciario**

Attestato

L'Autorità di vigilanza

conformemente alle disposizioni della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 e del regolamento del 30 maggio 2012,
rilascia il presente attestato quale autorizzazione all'esercizio della professione di

Fiduciario immobiliare

a

Andreas Sorge

da Berikon (AG)

Bellinzona, 20 luglio 2022

Per l'Autorità di vigilanza

Il Presidente

Il Capoufficio

Repubblica e Cantone
Ticino

L'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario

chiamata a statuire sull'istanza 30 novembre 2021 di Andreas Sorge, Richterswil (ZH), tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare in virtù della Legge federale sul mercato interno (LMI);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto che giusta l'art. 9 della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) per i richiedenti da un altro cantone rimane riservata la LMI;

preso atto che l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare nel luogo di origine del richiedente non è subordinato a particolari regole o condizioni;

visto che nel Cantone di destinazione (ovvero il Ticino) per il medesimo ambito vige un regime autorizzativo restrittivo;

stante che il Cantone Ticino può imporre le sue condizioni di autorizzazione a un fiduciario proveniente da un altro cantone, a condizione però che le stesse risultino compatibili con quanto stabilito dall'art. 3 LMI;

considerato che le condizioni prescritte dalla LFid sono applicate pure agli offerenti locali e indispensabili per preservare l'interesse pubblico perseguito dalla medesima, e meglio la buona fede nei rapporti commerciali da pericoli derivanti dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita attività fiduciarie senza essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali;

osservato parimenti che le restrizioni devono essere conformi al principio di proporzionalità;

appurato che *in casu* il richiedente dispone di un diploma federale di fiduciario immobiliare conseguito il 29 giugno 2010, rafforzati da una certa esperienza professionale nel settore specifico, ciò che garantisce un'efficace protezione degli interessi pubblici preponderanti come disposto dall'art. 3 cpv. 2 lett. d LMI;

risolve:

1. Andreas Sorge, Richterswil (ZH), è autorizzato ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare.
2. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua ricezione.

3. Intimazione e comunicazione a:

- Andreas Sorge, c/o Oswald & Sorge Partner AG, Stockerstrasse 60, 8002 Zürich (invio A Plus);
- Basilese Assicurazioni SA, att. Sig. Sanpedro (polizza n 30/4.116.358-1), Aeschengraben 21, 4002 Basilea.
- Commissione della concorrenza (COMCO), Hallwylstrasse 4, 3000 Berna.

Il Presidente:

M. Bertoni

PER L'AUTORITÀ DI VIGILANZA



Il Capoufficio:

G. Colombi